

N. 00862/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Agsm Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli  
avvocati Franco Zambelli, Andrea Conforto, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli  
in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati  
Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, Giovanni Caineri, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la  
segreteria del Tar;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 395 del 27 gennaio 2016 con la quale per la prima volta il  
Comune di Verona ha informato la Società dell'adozione del canone non ricognitorio e  
dell'applicabilità dello stesso nei confronti di AGSM Distribuzione S.p.a., quantificandone  
l'importo, per l'anno 2015, in 1.527.484,93 euro;

della Determinazione dirigenziale n. 5433 del 3.11.2015;

della Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 6.11.2013, con la quale è stato introdotto il canone  
non ricognitorio alle condutture sotterranee per la distribuzione di gas modificando l'art. 5 del  
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

in parte qua, del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Verona;

del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Verona dal  
Servizio Estimo Beni pubblici;

dell'atto con il quale il Servizio Estimo ha stabilito l'importo del canone non ricognitorio e del provvedimento del Direttore della Direzione patrimonio ed espropri n. 3210 dell'1.7.2015;

*con i motivi aggiunti depositati il 3.3.2017:*

della determinazione dirigenziale n. 7098 del 20 dicembre 2016 con la quale il Funzionario Responsabile della Direzione patrimonio espropri del Comune di Verona, ha determinato di "richiedere la corresponsione del canone non ricognitorio relativo all'occupazione relativa all'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa mediante condutture sotterranee per la distribuzione del gas da parte di Megareti S.p.a. per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2016" nella misura di euro 1.822.000,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento per l'assorbente ragione che, con sentenza n. 807/2017, questo Tar ha già annullato le norme regolamentari in questa sede impugnate (commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies dell'art. 5 del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che hanno introdotto il canone non ricognitorio alle condutture sotterranee per la distribuzione di gas.

L'annullamento delle summenzionate norme regolamentari ha efficacia erga omnes e determina l'illegittimità delle conseguenti richieste di pagamento del canone avanzate dal Comune per gli anni 2015 e 2016, che rinvengono nel regolamento annullato il loro unico e necessario presupposto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO